

## **LE ULTIME novità SUL BILANCIO D'ESERCIZIO**

*È questo il periodo nel quale il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003 viene preparato o approvato.*

*(1)*

*Nell'ultimo periodo sono intervenute una serie di modifiche.*

*Dal 1° gennaio 2004 è stato modificato pesantemente lo scenario normativo per le imprese, sia dal punto di vista fiscale che societario.*

*Per questo motivo è opportuno tentare di riassumere le novità di cui tenere conto in sede di preparazione o approvazione del bilancio 2003 e che possono, quindi, influenzare le decisioni da adottare in sede di chiusura del bilancio.*

### **NOVITA' DI CARATTERE FISCALE E RIFORMA FISCALE**

Per quanto riguarda le novità di carattere fiscale o legate alla riforma fiscale che ha introdotto l'Ires, al momento della redazione del bilancio 2003, vanno tenuti in considerazione i seguenti aspetti.

#### *RIDUZIONE ALIQUOTA IRES*

Per effetto della entrata in vigore della riforma fiscale, ai sensi dell'attuale articolo 77 del TUIR, l'aliquota d'imposta Ires dal 2004 si riduce dal 34% al 33%.

Come conseguenza nel bilancio 2003 occorre rideterminare le eventuali imposte anticipate e differite già calcolate negli esercizi precedenti con l'aliquota del 34% per tenere conto della riduzione dell'aliquota.

#### *CAMBIAMENTO ALIQUOTE IRAP*

L'articolo 2 comma 1 della 24 dicembre 2003 (Finanziaria 2004) ha introdotto delle variazioni per l'aliquota Irap applicabile ai produttori agricoli e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi. In particolare l'aliquota per il 2004 è fissata al 3.75% e dal 2005 in poi è fissata al 4.25%. Come conseguenza nel bilancio 2003 occorre rideterminare le eventuali imposte anticipate e differite già calcolate negli esercizi precedenti ai fini Irap sulla base delle precedenti aliquote.

#### *PARTICIPATION EXEMPTION*

Per effetto della entrata in vigore della riforma fiscale, e in applicazione dell'attuale articolo 87 del TUIR dal 1° gennaio 2004, viene introdotto nel nostro sistema fiscale il principio della esenzione per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni aventi i requisiti indicati nell'articolo 87 citato (2). Il regime citato denominato "*participation exemption*" è legato in modo assoluto al comportamento seguito in sede di iscrizione in bilancio della partecipazione nell'esercizio di acquisizione.

Quindi, nel bilancio 2003, si dovrà valutare se classificare tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante le partecipazioni acquisite nel corso dell'esercizio 2003. Infatti, tra le altre condizioni, se la partecipazione viene iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie questa sarà per sempre soggetta al regime della "participation exemption" mentre, al contrario, se la partecipazione viene iscritta nell'attivo circolante non sarà mai soggetta al regime della "participation exemption". Per completezza si rileva che per le partecipazioni acquisite antecedentemente al 2003 vale la classificazione adottata nel bilancio 2002 così come disposto nell'art.4 comma 1 lettera g) del D.Lgs 12 dicembre 2003 n.344).

#### *SVALUTAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI E "PARTICIPATION EXEMPTION"*

Per effetto della entrata in vigore della riforma fiscale le svalutazioni effettuate e deducibili fiscalmente nel 2003 avranno dei riflessi sulle plusvalenze esenti, in quanto rientranti nel regime della *participation exemption* realizzate entro il 31 dicembre 2005. Infatti in base alle norme transitorie, contenute nell'art.4 comma 1 lettera c) del D.Lgs 12 dicembre 2003 n.344, le plusvalenze realizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 (quindi 2005, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare) su partecipazioni che hanno i requisiti per godere della "*participation exemption*" sono imponibili fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte fiscalmente sulle medesime partecipazioni negli esercizi 2002 e 2003. Inoltre le svalutazioni effettuate e non deducibili fiscalmente nel 2003 avranno dei riflessi anche sulle minusvalenze realizzate su partecipazioni rientranti nel regime della "*participation exemption*" entro il secondo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2003 (quindi 2005, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Infatti sempre in base alle norme transitorie, contenute nell'art.4 comma 1 lettera d) del D.Lgs 12 dicembre 2003 n.344 le minusvalenze citate sono deducibili fino a concorrenza delle svalutazioni non dedotte (per esempio per applicazione del D.L. 209/2002) negli esercizi 2002 e 2003.

#### *SVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E CONSOLIDATO FISCALE*

Per effetto della entrata in vigore della riforma fiscale, in caso di opzione (3) per la tassazione secondo il regime del consolidato fiscale previsto dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, le svalutazioni di partecipazioni effettuate e non deducibili fiscalmente nel 2003 avranno dei riflessi negli esercizi futuri.

Infatti ai sensi dell'articolo 128 del TUIR i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della partecipata devono essere ridotti o aumentati rispetto a quelli contabili, in funzione delle svalutazioni (al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione) dedotte nei dieci periodi di imposta precedenti all'adesione al consolidato.

Tali svalutazioni sono quelle avvenute per effetto di rettifiche o accantonamenti fiscalmente non riconosciuti.

## SVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E REGIME DELLA TRASPARENZA

Per effetto della entrata in vigore della riforma fiscale in caso di opzione (4) per l'applicazione del regime di tassazione per trasparenza, in base all'art.115 comma 11 del TUIR, le svalutazioni di partecipazioni effettuate e non deducibili fiscalmente nel 2003 avranno dei riflessi negli esercizi futuri.

Infatti si può avere il caso in cui:

- La società controllante abbia effettuato una svalutazione della partecipazione (a seguito di una perdita derivante anche da accantonamenti o rettifiche effettuate dalla società partecipata e non fiscalmente riconosciute) e in conseguenza di ciò;
- Il valore della partecipazione risulti inferiore rispetto a quello della rispettiva quota di patrimonio netto della partecipata.

In questo caso risulta applicabile la stessa disposizione citata a proposito del consolidato fiscale e prevista dall'art. 128 del TUIR. Tale disposizione è stata introdotta per evitare che la società controllante possa ottenere, in relazione ai medesimi componenti negativi:

- Prima dell'applicazione del regime di trasparenza, una diminuzione del proprio reddito imponibile, in termine di svalutazione della partecipazione;
- Successivamente all'applicazione del regime di trasparenza, un'ulteriore riduzione del reddito per effetto della diretta imputazione del reddito ridotto in seguito alla ripresa in diminuzione effettuata da parte della partecipata in sede di determinazione del proprio reddito imponibile.

Conseguentemente, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della partecipata devono essere ridotti (o aumentati) rispetto a quelli contabili, in funzione delle svalutazioni (al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione) dedotte nei dieci periodi di imposta precedenti all'esercizio dell'opzione per la trasparenza; e il reddito imponibile della società partecipata andrà rideterminato, per tener conto, ad esempio, della quota di ammortamenti deducibile in funzione del nuovo (e minore) valore dei cespiti (e la quota imputabile alla società controllante dovrà essere calcolata sulla base di tale "nuovo" ammontare di reddito imponibile).

Conseguentemente, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della partecipata devono essere ridotti (o aumentati) rispetto a quelli contabili, in funzione delle svalutazioni (al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione) dedotte nei dieci periodi di imposta precedenti all'esercizio dell'opzione per la trasparenza; e il reddito imponibili della società partecipata andrà rideterminato, per tener conto, ad esempio della quota di ammortamenti deducibile in funzione del nuovo (e minore) valore dei cespiti (e la quota imputabile alla società controllante dovrà essere calcolata sulla base di tale "nuovo" ammontare di reddito imponibile).

### *PRO-RATA PATRIMONIALE E SOTTOCAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (THIN CAPITALISATION)*

Per effetto della entrata in vigore della riforma fiscale dal 1° gennaio 2004 sono applicabili l'art. 97 relativo al pro-rata patrimoniale e l'art. 98 contenente norme di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese.

Entrambe le norme citate possono portare ad un minor importo di interessi passivi deducibili rispetto alle norme ante riforma fiscale. Inoltre entrambe le norme citate considerano, tra gli altri parametri di riferimento, il patrimonio netto contabile dell'esercizio precedente cioè del 2003. Da qui la necessità di valutare l'eventuale convenienza consistente nel non ridurre il patrimonio netto di riferimento così come definito dalle norme citate ma anzi di aumentarlo (magari versando eventuali decimi di capitale sociale ancora dovuti dai soci che altrimenti devono essere dedotti nel computo del patrimonio netto riconosciuto ai fini delle due norme citate) e quindi evitare di avere una indeducibilità di interessi passivi o almeno ridurre tale indeducibilità.

### *REGIME DI TASSAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA*

In seguito all'introduzione di una presunzione legale di maturazione degli interessi di mora (sia attivi che passivi) ad opera del D.Lgs. 231/2002 (che si applica ai contratti conclusi a partire dall'8 agosto 2002) l'attuale art. 109 comma 7 del TUIR prevede che gli interessi di mora concorrano alla formazione del reddito imponibile secondo il principio di cassa, vale a dire all'atto del relativo incasso o pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett.1) del D.Lgs 12 dicembre 2003 n.344, il principio di cassa si applica a partire dall'8 agosto 2002, in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie sancito dallo statuto del contribuente. Tuttavia la contabilizzazione per competenza effettuata fino al 2003 non avrà implicazioni fiscali in quanto con la regola citata, che ha l'effetto sostanziale di una sanatoria, qualsiasi comportamento contabile e fiscale adottato in passato in relazione agli interessi di mora viene considerato corretto.

### *CONDONO FISCALE*

Merita anche di essere considerato il fatto che nel bilancio 2003 troveranno sistemazione ad evidenza le regolarizzazioni contabili derivanti dal condono fiscale.

Infatti l'art.2 comma 47 della L.350/2003 (Finanziaria 2004) consente ai soggetti che siano titolari di reddito d'impresa e che hanno aderito all'integrativa semplice (art. 8 legge 289/2002) o al condono tombale (art.9 289/2002) per il periodo d'imposta 2002, di regolarizzare le scritture contabili (ai sensi dell'art. 14 legge 289/2002) relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale la dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003.

Da quanto detto ne deriva che:

- a) i contribuenti che si sono avvalsi dell'integrativa semplice possono, gratuitamente:
  - iscrivere nuove attività (immobilizzazioni, crediti, magazzino), specificandole in un apposito prospetto (da conservare fino al 31 dicembre 2008), da cui derivino i maggiori imponibili (o le minori perdite) indicati nella dichiarazione di condono;
  - eliminare attività e passività fittizie, inesistenti (per perdita, deperimento, cessione) ;
- b) i contribuenti che si sono avvalsi del condono tombale possono:
  - iscrivere nuove attività in precedenza omesse (o parzialmente omesse) previo versamento di un'imposta sostitutiva del 6%;
  - eliminare, gratuitamente, attività e passività fittizie.

Le rettifiche contabili devono essere effettuate nel rispetto dei principi di redazione del bilancio nell'inventario e nel bilancio relativo al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2003, se si tratta di imprese in contabilità ordinaria, ovvero nei libri o registri previsti dalla legge, negli altri casi.

I maggiori valori iscritti assumono rilevanza fiscale ai fini delle imposte dirette e dell'Irap:

- dal periodo in cui avviene la regolarizzazione (2003) per coloro che hanno aderito all'integrativa semplice (salvo le attività detenute all'estero) o che hanno regolarizzato le attività valutabili "per massa" (in genere il magazzino);
- dal periodo d'imposta chiuso o in corso al 31 dicembre 2006, per coloro che hanno aderito al condono tombale o hanno regolarizzato le attività detenute all'estero. Tuttavia, se le attività regolarizzate sono cedute a titolo oneroso (o destinate a finalità estranee all'esercizio d'impresa o assegnate ai soci) prima del compimento del triennio, il valore fiscalmente rilevante rimane quello precedente, ferma restando la possibilità, da parte dell'interessato, di far valere un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata.

### *RIVALUTAZIONI DEI BENI D'IMPRESA*

Nel bilancio d'esercizio 2003 troverà evidenza anche la rivalutazione dei beni d'impresa.

Infatti l'art. 2 comma evidenzia anche la rivalutazione dei beni d'impresa. Infatti l'art. 2, comma 25 della L. 350 /2003 ha riaperto i termini previsti dalla L. 342/2000 per la rivalutazione dei beni posseduti da:

- società di capitali residenti;
- imprese individuali e società di persone residenti;
- enti pubblici e privati residenti;
- società, enti o persone fisiche non residenti, limitatamente alle stabili organizzazioni in Italia.

Possono formare oggetto di rivalutazione i beni iscritti come immobilizzazioni nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002 vale a dire:

- i beni materiali e immateriali (diritti di brevetto, marchi, ecc, salvo le spese pluriennali e l'avviamento, che ne sono esclusi), diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (cosiddetti beni-merce);
- le partecipazioni in società controllate e collegate (iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie).

Tale operazione va effettuata nel bilancio 2003 e deve riguardare tutti i beni appartenenti ad una medesima categoria omogenea (come individuata dal D.M. 162/2001) eccetto i beni immateriali per i quali la rivalutazione è ammessa distintamente per ciascuno di essi.

Sul maggior valore iscritto in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva (dell'Irpeg e dell'Irap) del:

- 19% sui beni fiscalmente ammortizzabili, vale a dire sui "beni strumentali";
- 15% su quelli non ammortizzabili, cioè sui beni d'investimento.

L'imposta sostitutiva va versata in tre rate annuali (la prima del 50%, le altre due del 25%) entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi (la prima rata scade, quindi, il 21 giugno 2004 essendo festivo il giorno 20).

La rivalutazione ha effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è eseguita (e, quindi, dal 2004 per la plusvalenza derivante dalla cessione dei beni; o per le spese di manutenzione e riparazione), ma il valore rivalutato potrà essere considerato ai fini della determinazione delle quote di ammortamento già a partire dal 2003.

## **NOVITA' CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO**

Per quanto riguarda le numerose novità legate alla riforma del diritto societario si ritiene utile commentare quella consistente nella eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio di esercizio sia per il suo valore di novità sia per le implicazioni fiscali che saranno da affrontare da parte degli operatori e dei consulenti. Ancorché la riforma societaria abbia effetto dal 1° gennaio 2004 si è dell'opinione che al momento della redazione del bilancio 2003 sarà l'ultimo bilancio in cui si possono trovare legittimo spazio le eventuali interferenze fiscali. Ciò perché la riforma societaria ha abolito il secondo comma dell'art. 2426 del codice civile che disponeva "E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie". Conseguentemente dal bilancio 2004 se si vuole fare dei bilanci che siano corretti secondo le norme del codice civile, si dovrà:

- per i bilanci fino al 2003 compreso eliminare l'effetto delle interferenze fiscali già contabilizzate;
- dal bilancio 2004 iniziare a non applicare norme tributarie nella redazione del bilancio civilistico.

Dal punto di vista fiscale, la riforma fiscale completa la riforma del diritto societario, consentendo il disinquinamento del bilancio d'esercizio. In particolare l'art. 109 del TUIR relativo alle "norme generali sui componenti del reddito d'impresa" al comma 4 ammette la deducibilità, indipendentemente dall'imputazione in bilancio, non solo dei componenti negativi di reddito che:

- sono deducibili per disposizione di legge: così, ad esempio, i compensi agli amministratori erogati sotto forma di partecipazione agli utili, le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti;
- sono stati imputati al conto economico di un esercizio precedentemente e rinviati agli esercizi successivi in conformità alla relativa norma fiscale: così, ad esempio, i componenti deducibili in base al “principio di cassa” anziché quello di “competenza economica”, quali i compensi spettanti agli amministratori;

ma anche, a partire dal 2004:

- degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali (per esempio, ammortamenti anticipati, quota di ammortamenti ordinari effettuati in misura superiore a quella spettante civilisticamente, ecc);
- delle altre rettifiche di valore (per esempio, accantonamento al fondo svalutazione crediti in misura superiore alla valutazione civilistica);
- degli accantonamenti (per esempio, accantonamenti a fronte di oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio);

che siano effettuati in applicazione di norme tributarie e non delle norme civilistiche.

In particolare per questi ultimi tre elementi la norma fiscale prevede l'obbligo della redazione, da parte del contribuente, di un apposito prospetto che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, contenente:

- l'ammontare complessivo della voci non imputate a conto economico
- il valore civile e fiscale della voci patrimoniali (e, in particolare, dei relativi fondi) che ne risultano interessate.

La dichiarazione Unico 2004 già contiene il prospetto citato denominato quadro EC per la deduzione extracontabile dei componenti negativi sopra citati. Inoltre altre modifiche collegate al discorso in esame si trovano anche nel quadro RF nel quale occorre indicare i componenti negativi dettagliati nel quadro EC.

La conseguenza della eliminazione delle interferenze fiscali è che per effetto della deduzione in sede di dichiarazione dei redditi di componenti negativi di reddito si ha un utile civilistico maggiore del reddito fiscale non assoggettato a tassazione. Questo fatto implica :

- 1) una diminuzione alla distribuibilità di utili e riserve;
- 2) e la formazione di una differenza temporanea tra risultato economico civilistico e reddito imponibile fiscale.

Sulla base di quanto sopra l'inserimento di eventuali interferenze fiscali nel bilancio 2003 dovrà essere attentamente valutato anche se viene riconosciuto che eventuali effetti sul conto economico derivanti dal disinquinamento del bilancio civilistico non siano rilevanti ai fini della tassazione.

- (1) Per semplicità di esposizione si fa riferimento al caso in cui l'esercizio sociale coincida con l'anno solare anche se, in linea di principio, i commenti svolti possono risultare applicabili anche a esercizi non coincidenti con l'anno solare.
- (2) I requisiti richiesti dall'art. 87 citato sono l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie con un periodo ininterrotto di possesso non inferiore ad un anno, l'esercizio di una effettiva attività commerciale da parte della partecipata e la residenza della società partecipata in un paese o territorio diverso da quelli considerati a regime fiscale privilegiato (salvo interpello ai sensi dell'art. 167 del TUIR).
- (3) L'opzione è da effettuare entro il 30 giugno 2004 con le modalità che saranno indicate in un apposito decreto ancora da emanare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
- (4) L'opzione è da effettuare entro il 31 dicembre 2004, secondo le modalità che saranno indicate in un provvedimento ancora da emanare da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.